

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 DEL 03 Dicembre 2019

OGGETTO:

VARIANTE AL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE DELL'”AZIENDA AGRICOLA QUERCIA ROSSA DI FRANCESCHINI S.S.”, RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI UN QUARTO CENTRO AZIENDALE MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALLEVAMENTO ESISTENTE IN VIA FORNACE 9: APPROVAZIONE

L'anno 2019 Il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 09:05, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1. Malavasi Ilenia	Sindaco	P
2. Marzochini Gianmarco	Vice Sindaco	P
3. Dittamo Luca	Assessore	P
4. Maioli Monica	Assessore	P
5. Testi Fabio	Assessore	P
6. Veneri Elena	Assessore	P

Presenti: 6

Assenti giustificati: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Gandellini Stefano

Malavasi Ilenia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 03/12/2019

VARIANTE AL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE DELL' "AZIENDA AGRICOLA QUERCIA ROSSA DI FRANCESCHINI S.S.", RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI UN QUARTO CENTRO AZIENDALE MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALLEVAMENTO ESISTENTE IN VIA FORNACE 9: APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Piano Regolatore Generale Vigente Approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.321 del 31.10.2000 e sue successive varianti, di cui ultima la variante approvata con Delibera di Consiglio n.72 del 25.10.2019;

PREMESSO che:

- L' "Azienda Agricola Quercia Rossa di Franceschini s.s.", avente sede legale in Via Dinazzano n.69 a Correggio, ha indirizzo zootecnico e vitivinicolo ed ha una Superficie di 87,03 ettari di cui 80,22 ettari in Comune di Correggio, divisa in tre centri aziendali posti in località Prato, così articolati:
 - i. Centro Aziendale n.1, via Dinazzano 69: Allevamento bovino da latte e rimonta (n.130 capi) il cui latte prodotto viene conferito al Caseificio Fontana di Rubiera, diverse stalle, oltre a porcilaie per scrofe e verri (300 scrofe e 5 verri) per riproduzione e svezzamento;
 - ii. Centro Aziendale n.2, via Campisio 9 - Allevamento suinicolo per svezzamento ed ingrasso, dopo un primo svezzamento eseguito in Via Dinazzano (n.3000 capi); Vigneto di 13 ettari la cui produzione viene conferita alle cantine di Prato;
 - iii. Centro Aziendale n.3, Via Fornace 7 - Agriturismo e fattoria didattica;
- In data 30 gennaio 2018, con Delibera di Giunta Comunale n.18, è stato approvato il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) che prevede: in Via Dinazzano la realizzazione di paddock e la ristrutturazione/ricostruzione di ricovero attrezzi esistente; in Via Campisio la costruzione di una nuova porcilaia con paddock esterno e di due hangar, la realizzazione di paddock e la piantumazione di siepe di lauro;
- Durante le fasi di attuazione del PSA approvato di cui al punto precedente, l'Azienda ha acquisito, mediante contratto di affitto, un quarto Centro Aziendale sito in Via Fornace 9, costituito da due porcilaie ed un annesso esistenti ed i relativi terreni;
- In data 2 maggio 2019, con protocollo n.11194, l'Azienda Agricola Quercia Rossa ha depositato domanda di autorizzazione alla presentazione di una Variante al Piano di Sviluppo Aziendale approvato, volta alla possibilità di intervenire anche nel quarto centro aziendale;
- La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n.55 del 21 maggio 2019, ha autorizzato la presentazione della Variante al Piano di Sviluppo Aziendale approvato con D.G.C. n.18/2018;



CITTÀ DI
CORREGGIO

- Il 24 luglio 2019, con protocollo n.19008, è stata presentata istanza di approvazione della Variante al Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), successivamente integrata con protocollo n.20486 in data 13 agosto 2019;
- L' "Azienda Agricola Quercia Rossa di Franceschini s.s." si configura come allevamento di carattere industriale (art.90.1.1, lett.c delle NTA di PRG vigente) in quanto il numero dei capi già allevati è pari a 130 bovini e 3.305 suini, cui si aggiungeranno con l'approvazione della presente Variante ulteriori 1.600 suini;
- La presente Variante al Piano di Sviluppo Aziendale, così come integrata, prevede i seguenti interventi limitati al quarto Centro Aziendale di Via Fornace 9, ove la superficie dell'Insedimento Rurale è pari a 8.338 mq e la Superficie Agricola Fondiaria è pari a 59.282 mq:
 - o Ristrutturazione delle porcilaie esistenti, più precisamente:
 - a) Sostituzione sia della pavimentazione piena con altra in grigliato sia dei muretti con recinzioni metalliche nella porcilaia n.1;
 - b) Collegamento con corridoio a cielo aperto tra i due fabbricati;
 - c) Gabinetti esterni coperti su pavimento pieno con uso paglia nella porcilaia n.2;
 - o Demolizione di ricovero attrezzi esistente in muratura di SC = 77,32 mq posto a sud e costruzione di due Hangar (struttura reticolare metallica e telo in pvc) di altezza massima 7,13 metri ad uso ricovero attrezzi a nord-est con incremento della superficie complessiva di 212 mq; per una superficie complessiva finale a servizi di 300 mq;
 - o Realizzazione di una platea per stoccaggio effluenti palabili delimitata su tre lati da muri in cemento armato di altezza 2,50/4ml;
 - o Realizzazione di prevasca effluenti tonda (diametro 5 ml; altezza 4 ml; interrata per 3,5 ml);
 - o Impianto separazione liquami, al fine di convogliare il palabile nell'area dedicata mentre il liquame liquido all'interno delle vasche di stoccaggio esistenti;
 - o Degli otto silos esistenti per il mangime, ricollocamento di soli quattro vicino alle porcilaie;
 - o Per la mitigazione paesaggistica, la piantumazione di 22 pioppi cipressini all'esterno del perimetro dell'insediamento, ad integrazione delle 48 essenze già presenti (noci, pioppi ed alberi da frutto), per una superficie piantumata totale di 2.100 mq, oltre a 42 ml di siepe mista all'interno del perimetro dell'insediamento rurale;
- La presentazione del PSA è richiesta dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG nel caso di ristrutturazioni, riconversioni e ampliamento di allevamenti esistenti (art.90.1.4, comma 3) e qualora si proponga il superamento degli indici e dei parametri edilizi (art.92.4);

DATO ATTO che:

- Dell'avvenuto deposito ne è stata data informazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.279 del 21 agosto 2019 e contestualmente all'Albo Pretorio on line (numero di pubblicazione 525 del 13 agosto 2019);



CITTÀ DI
CORREGGIO

- Il PSA è stato depositato per la libera consultazione e visione dal 21 agosto al 20 settembre 2019 e nei successivi 30 giorni, scaduti il 20 ottobre 2019, ed oltre fino ad oggi non sono pervenute osservazioni;
- Il 21 agosto 2019, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii., il Piano è stato altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Correggio, nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio, sottosezione Strumenti urbanistici e varianti - Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
- Con prot.21613, il successivo 4 settembre, si è provveduto a dare comunicazione dell'avvenuto deposito e pubblicazione agli Enti interessati richiedendo il rispettivo parere di competenza;
- Su richiesta espressa dagli enti interessati, il Piano è stato oggetto di integrazioni acquisite al protocollo il 20 settembre col n.23223 (relazione sullo stoccaggio e smaltimento dei liquami e relazione geologica-idrogeologica-geotecnica sulla verifica dei requisiti tecnici e delle norme di salvaguardia ambientale per collaudo due lagoni per lo stoccaggio di liquami zootecnici) e l'11 ottobre 2019 col n.25132 (relative a chiarimenti in riferimento alla Verifica di assoggettabilità a VAS);
- In data 18 settembre 2019, con atto a firma del Notaio Zanichelli di cui al Rep. n.120.685, Racc.n.37.793, i soci dell'Azienda Agricola Quercia Rossa, Franceschini Ugo e Franceschini Matteo, hanno acquistato gli immobili ed i terreni di cui al Centro Aziendale quattro;

VISTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri o atti di assenso dagli enti sovraordinati, ognuno per la propria competenza, tutti depositati presso il Settore Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica:

- Parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, Sezione di Reggio Emilia - Servizio Territoriale, Distretto Nord, sede di Novellara, prot.147334 del 25 settembre 2019, acquisito in medesima data dal Comune di Correggio con prot.23616, ad esito favorevole avendo *“Preso atto che, in riferimento a quanto indicato nella relazione integrativa, la ditta dispone di terreno (42 Ha ca.) in quantità sufficiente a garantire il rapporto di 40 q.li di peso vivo Ha di superficie in relazione al carico animale allevabile post-intervento in progetto (n.1600 suini pari a 144 Tonn.)”* ed avendo *“Verificato che il peso vivo previsto a fine intervento (144 Tonn.) è paragonabile al carico animale allevabile dichiarato dalle precedenti gestioni in condizione di utilizzo di entrambe le porcilaie”*, nonché avendo *“Considerato che la capacità totale delle strutture di stoccaggio delle deiezioni zootecniche già esistenti (n.2 lagoni in terra, n.3 pozzi neri/vasche sotto fessurato presso le porcilaie) ed in progetto (una prevasca ed una platea per la frazione solida), risulta adeguatamente dimensionata secondo i parametri fissati dalla normativa vigente (Regolamento RER n.3/2017)”*;
- Parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot.n.2019/0113981 del 02.10.2019, acquisito al protocollo comunale il giorno successivo al n.24413, ad esito favorevole alle seguenti condizioni:



CITTÀ DI
CORREGGIO

- a) *“Dovranno essere rispettate le norme contenute nel D.Lgs. 146/01 e D.Lgs. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini inerenti la protezione degli animali negli allevamenti, evitare l’utilizzo di materiali e attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, nocivi per gli animali stessi o con spigoli taglienti o sporgenze.*
 - b) *L’area perimetrale al fabbricato in oggetto dovrà avere uno spazio libero di almeno 2 metri preferibilmente con fondo pavimentato.*
 - c) *Nella rete fognaria acque bianche dovranno essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche.*
 - d) *La sistemazione complessiva dell’area cortiliva aziendale dovrà essere in grado di prevenire che eventuali liquami confluiscano nella rete fognaria acque bianche.*
 - e) *Prima delle demolizioni previste dovrà essere presentato un piano di bonifica delle coperture in cemento amianto ai sensi della legge 277/91 e ai sensi dall’art.256 D.Lgs.81/08.*
 - f) *I materiali inerti provenienti dalla demolizione, accuratamente separati da eventuali manufatti o frammenti in cemento amianto, potranno essere sottoposti a trattamenti meccanici in e/o con impianti autorizzati ed avviati, in base alle caratteristiche fisiche ottenute, allo smaltimento o al riciclo”;*
- *Parere del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale prot.2019U0016649 dell’11 ottobre 2019, acquisito agli atti comunali in pari data con protocollo n.25156, ad esito favorevole, con la seguente prescrizione: “in fase di perfezionamento del titolo edilizio dovrà essere avanzata al Consorzio richiesta di nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n.368 del 8/05/1904; nell’ambito della quale occorrerà integrare o modificare, ove necessario, gli elaborati trasmessi in sede di approvazione del PSA”;*
- *Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n.251 del 21 novembre 2019, prot.30899 del 21 novembre 2019, acquisito al protocollo comunale il medesimo giorno al n.28440, emesso sugli elaborati di Variante al PSA presentati, così come aggiornati ed integrati, che in sintesi:*
1. *esclude, ai sensi dell’art.12 comma 4 del D.Lgs.152/2006, la Variante al PSA “dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull’ambiente, a condizione che” siano rispettate le prescrizioni contenute nel parere di AUSL protocollo n.2019/0113981 del 02.10.2019 “riguardanti il rispetto delle norme vigenti inerenti la protezione ed il benessere degli animali negli allevamenti, la gestione delle acque meteoriche al fine di evitare il convogliamento dei liquami, la bonifica delle coperture in cemento amianto e la gestione dei materiali inerti provenienti dalle demolizioni previste” e sia “presentata ad ARPAE SAC di Reggio Emilia la modifica della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi della L.R.n.4/2007”;*
 2. *esprime “parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2008”;*
 3. *invita “l’Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative*



CITTÀ DI
CORREGGIO

antimafia nei confronti dei soggetti economici ed imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose”;

CONSIDERATO che il progetto di Variante al Piano di Sviluppo Aziendale di cui trattasi:

- E' redatto ai sensi dell'art.90.1.4, comma 3 e contiene gli atti e gli elaborati di cui all'art.92.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, incluso l'atto unilaterale d'obbligo con specificata la validità temporale del Piano di Sviluppo, prevista in sei anni a decorrere dalla data di prima approvazione avvenuta il 30 gennaio 2018;
- E' riferito ad una Unità Aziendale con Superficie Agricola Fondiaria superiore a 5 ettari (art.92.3), in quanto detiene 87,03 ettari, sia in proprietà che in affitto, posti nei comuni di Correggio, San Martino in Rio e Cadelbosco di Sopra, cui si aggiungono, con la presente Variante, 5,93 ettari in proprietà in comune di Correggio, per un totale complessivo di 92,96 ettari;
- E' presentato da un'azienda agricola i cui terreni in proprietà posti in Comune di Correggio sommano una SAF di 356.447 mq, di cui 200.768 mq già vincolati ed ulteriori 76.353 mq posti in Via Campisio vincolati con Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto il 2 marzo 2018 numero di serie 3194 a seguito dell'approvazione del PSA avvenuta con DCC n.18/2018;
- Propone un intervento di ristrutturazione su un quarto centro aziendale, Via Fornace 9, acquisito in proprietà in data 18.09.2019, la cui Superficie Agricola Fondiaria è pari a 59.282 mq e la Superficie Complessiva esistente edificata ante 1998 è pari a 2.035,79 mq (due Porcilaie, otto silos e Deposito attrezzi), superfici che si vanno ad aggiungere a quelle di cui al punto precedente;
- Verifica il rispetto dei parametri edilizi nel Centro Aziendale medesimo e la sottoscrizione degli obblighi avviene limitatamente alle superfici cui esso afferisce;
- Prevede la ristrutturazione delle porcilaie esistenti al fine di ospitarvi n.1600 suini, la demolizione di un annesso esistente e la costruzione di due hangar, ai sensi dell'art.90.1.4 delle NTA vigenti, comportando una Superficie complessiva finale del Centro Aziendale di 2.246,11 mq (due porcilaie, quattro Silos e due Hangar) con aumento di 210,32 mq, pari al 18,78% di quanto ammesso dalle NTA vigenti;
- Prevede le opere di mitigazione a verde ai sensi dell'art.89, lettera b), all'esterno del perimetro dell'insediamento rurale, integrando le piantumazioni esistenti mediante la messa a dimora di 22 pioppi cipressini fino a raggiungere una superficie piantumata di 2.100 mq, superiore alla quantità minima richiesta di 1.778,46 mq (3% della S.A.F. in proprietà);
- Propone la piantumazione di 42 metri di siepe mista con essenze autoctone all'interno del perimetro dell'insediamento rurale, quali opere di mitigazione agli hangar e della platea di stoccaggio, ai sensi dell'art.91.5 lett.U) delle NTA di PRG vigenti;
- Ai sensi dell'art.92.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, prevede il superamento dei seguenti indici e parametri urbanistico edilizi disciplinati dalla pianificazione comunale:



CITTÀ DI
CORREGGIO

1. Costituzione di un quarto Centro Aziendale con ampliamento del medesimo, in luogo dell'ampliamento e della nuova costruzione all'interno del solo Centro Aziendale riconosciuto come il principale, così come stabilito all'art.89.1.1 delle N.T.A. vigenti;
2. Altezza massima degli Hangar pari a 7,13 ml e dei Silos pari a 8,04 ml, in luogo di quanto ammesso all'art.9.1.4 delle NTA, pari a 6,50 metri;
3. Distanza degli Hangar dal confine di proprietà pari a 3,92 metri, in riduzione alla distanza D1 massima consentita pari a 10 metri, con assenso del confinante allegato;

VISTI gli elaborati costitutivi la Variante al Piano di Sviluppo Aziendale dell' "Azienda Agricola Quercia Rossa di Franceschini s.s.", come integrati in corso d'istruttoria e conservati agli atti presso il Settore Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, consistenti in:

- Elaborati descrittivi

- o 00_Richiesta di approvazione Variante al PSA (prot.19008/2019)
- o 00_Specifica volontaria ad integrazione del PSA del 10/08/2016 (prot.19008/2019)
- o 01_Relazione tecnica definitiva (prot.20486/2019)
- o 02_Rilievo fotografico porcilaia 1 (prot.19008/2019)
- o 02_Rilievo fotografico porcilaia 2 (prot.19008/2019)
- o 03_Visura CCIA (prot.19008/2019);
- o 04_Estratti di PRG (prot.19008/2019)
- o 04_Certificazione IAP Quercia Rossa (prot.19008/2019)
- o 04_Certificazione IAP Franceschini Ugo (prot.19008/2019)
- o 05_Visura per soggetto Borghi Raffaella (prot.19008/2019)
- o 05_Visure catastali (prot.19008/2019)
- o 06_Relazione geologica (prot.19008/2019)
- o 06_Integrazione alla relazione geologica (prot.19008/2019)
- o 07_Relazione idrologica e idraulica (prot.19008/2019)
- o 08_Piano di sviluppo sulla modulistica regionale (prot.19008/2019)
- o 09_Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (prot.19008/2019)
- o 10_Calcolo indici esistenti e in progetto (prot.19008/2019)
- o 11_Rapporto preliminare di Vas (prot.20486/2019)
- o 12_Relazione sullo stoccaggio e smaltimento liquami (prot.23223/2019)
- o 13_Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica inerente la Verifica dei requisiti tecnici e delle norme di salvaguardia ambientale per collaudo di n.2 lagoni per stoccaggio liquami zootecnici a servizio di porcilaie in via Erbosa/via Fornace (prot.23223/2019)
- o 14_Chiarimenti in riferimento all'assoggettabilità a Vas ai sensi del punto B.2.5) dell'allegato alla L.R.4/2018 (prot.25132/2019)

- Elaborati grafici:

- o Tav.1_Progetto di Hangar - Planimetria centro aziendale n.4 attuale (prot.20486/2019)
- o Tav.1a_Progetto di Hangar e ristrutturazione porcilaie - planimetria centro aziendale n.4 in progetto (prot.20486/2019)



CITTÀ DI
CORREGGIO

- Tav.1b_Planimetria sovrapposizione per l'identificazione del 4° centro aziendale (prot.20486/2019)
- Tav.1c_Progetto di Hangar e ristrutturazione porcilaie - Planimetria centro aziendale n.4 in progetto con assenso dei confinanti (prot.19008/2019)
- Tav.2_Progetto di Hangar e ristrutturazione porcilaie _ Piante-Sezioni attuali (prot.19008/2019)
- Tav.2a_Progetto di Hangar e ristrutturazione porcilaie _ Piante-Sezioni in progetto (prot.19008/2019)
- Tav.2b_Sovrapposizioni piantesezioni(prot.19008/2019)
- Tav.3_Progetto di Hangar e ristrutturazione porcilaie _ Prospetti attuali (prot.19008/2019)
- Tav.3a_Progetto di Hangar e ristrutturazione porcilaie _ Prospetti in progetto (prot.19008/2019)
- Tav.3b_Sovrapposizioni prospetti (prot.19008/2019)
- Tav.4_Planimetria piano d'insieme per l'identificazione di tutti i centri aziendali (prot.19008/2019)
- Dichiarazioni e atti vari:
 - Dichiarazione di assenso dell'attuale proprietà Borghi Raffaella e Dessi Nives;
 - Dichiarazione di assenso del confinante Lattuada Maria Ivana;
 - Dichiarazione antimafia;
 - Contratto di affitto del fondo di proprietà Borghi Raffaella e Dessi Nives con scadenza 31 maggio 2030;
 - Contratto preliminare di compravendita del fondo di proprietà Borghi Raffaella e Dessi Nives
 - Atto di compravendita a firma del Notaio Luigi Zanichelli, sottoscritto il 18 gennaio 2019 di cui al Repertorio n.120.685 e Raccolta n.37.793;

VISTO ALTRESÌ lo *Schema di Atto Unilaterale d'Obbligo ad integrazione del precedente A.U.O. sottoscritto il 2 marzo 2018*, quale elaborato costitutivo la Variante al Piano di Sviluppo Aziendale dell'Azienda Agricola Quercia Rossa di Franceschini s.s., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così come integrato in data 02/12/2019 prot.29270, che prevede

- l'impegno da parte del richiedente allo smantellamento dei due Hangar in caso di cessato utilizzo e in ogni caso dopo 10 anni dalla loro installazione, periodo rinnovabile di altri 10 anni su parere della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.91.5, lett U) delle N.T.A. del PRG vigente;
- l'applicazione dei seguenti vincoli edificatori in riferimento al solo Centro aziendale n.4 di Via Fornace 9

Estremi catastali (Appoderamento al 1998)	Intervento tipo A Abitazioni agricole	Intervento tipo B Annessi agricoli (hangar)	Intervento tipo C altri fabbricati - porcilaie 1 e 2 e silos
---	---	--	---

			SC = mq 0		SC = mq 300 (Di cui in aumento solo 210,32mq)		SC = mq 1.946,11 (ante 1998)	
F G	Mapp	Sup.m q	Sup. vincolat a	pari al %	Sup. vincolata	pari al %	Sup. vincolat a	pari al %
79	176	43.039	0	0%	0	0%	0	0%
79	178	6.392	0	0%	6.392	100%	0	0%
79	180	9.851	0	0%	9.851	100%	0	0%
TOTALE		59.282	0	0%	16.243	27,40%	0	0%

PRESO ATTO che

- in data 21.12.2017, l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale n.24 *"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"*, entrata in vigore il primo gennaio 2018, che abroga e sostituisce integralmente sia la legge regionale 24 marzo 2000 n.20 sia le leggi regionali n.19/1998, n.6/2009 e n.6/1995, dettando tra il resto le regole per la gestione del periodo transitorio;
- l'articolo 4, comma 4, della legge regionale n.24/2017, nel dettare le regole per l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, prevede che entro il termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano urbanistico generale (PUG) (3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018) possano *"essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge: a) ... b) i piani attuativi dei piani regolatori vigenti, anche in variante di cui all'art.3 della legge regionale n. 46 del 1988; ..."*;
- l'articolo 4 comma 5, della summenzionata L.R. n.24/2017, prescrive che la stipula della convenzione urbanistica relativa agli strumenti urbanistici sopra menzionati *"deve avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della LR n.24/2017. Trascorso tale termine, i medesimi strumenti urbanistici perdono la loro efficacia. La convenzione deve altresì prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi"*;

CONSIDERATO pertanto che:

- In forza di quanto sopra riportato risulta possibile dare attuazione a quanto previsto dal vigente P.R.G. secondo la normativa di riferimento previgente alla nuova Legge Regionale n.24/2017;
- Ai sensi del disposto normativo previsto dall'art.41 comma 4 della previgente L.R. n.20/2000 *"... I piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai sensi della L.R. n.47 del 1978, sono approvati ai sensi dell'art.25 della medesima legge regionale"*;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione del Piano di Sviluppo Aziendale in argomento, in quanto rispondente alle finalità di sviluppo produttivo dell'azienda agricola, valutato

altresì che sono in corso le verifiche su potenziali infiltrazioni mafiose, come da richiesta del Comune di Correggio inoltrata il 17 settembre 2019 all'Ufficio Associato Legalità avente Identificativo n.94306;

VISTI:

- Il P.R.G. vigente;
- La L.R. n.24/2017 e ss. mm. e ii.;
- La L.R. n.47/1978 e ss. mm. e ii.;
- La L.R. n.20/2000 e ss. mm. e ii.
- Il D.Lgs n.267/2000 e ss. mm. e ii.;
- Il D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii.;
- Il D.Lgs. n.33/2013 e ss. mm. e ii.;

CONSTATATO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente dell'Area Tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che per la natura del presente provvedimento non occorre alcun altro parere;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. DI RITENERE le premesse parte integrante del presente atto;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art.25 della L.R.47/1978, la Variante al Piano di Sviluppo Aziendale presentato dall' "Azienda Agricola Quercia Rossa di Franceschini s.s.", con sede in Correggio, Via Dinazzano n.69, finalizzato all'ampliamento del complesso zootecnico mediante la creazione di un quarto centro aziendale, costituito dagli elaborati sopra elencati in premessa che, pur non materialmente allegati ma depositati agli atti del Settore Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI APPROVARE INOLTRE l'allegato *Schema di Atto Unilaterale d'Obbligo ad integrazione del precedente sottoscritto il 2 marzo 2018*, quale parte integrante del Piano di Sviluppo Aziendale;
4. DI DARE ATTO che, come da premesse, relativamente alla presente Variante al Piano di Sviluppo Aziendale sono stati acquisiti i pareri di AUSL, ARPAE, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e Provincia di Reggio Emilia e che, pur non materialmente allegati ma depositati agli atti del Settore Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, formano parte integrante dello stesso Piano di Sviluppo Aziendale e le prescrizioni dovranno essere puntualmente rispettate;

5. DI DARE ATTO INOLTRE che la sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo dovrà avvenire entro 180 giorni dalla notifica del presente atto, e comunque prima del ritiro del Permesso di Costruire o della presentazione di altro titolo abilitativo, termine perentorio a pena di decadenza, ai sensi dell'art.92.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., nonché infine entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge urbanistica L.R.24/2017;
6. DI STABILIRE che non costituiscono variante sostanziale al PSA le eventuali modifiche alle opere di mitigazione a verde, purché avvengano in conformità a quanto prescritto in normativa di PRG, in particolare in merito alla quantità ed alla tipologia d'essenza, nonché nel Regolamento del verde vigente e che tali modifiche potranno essere autorizzate all'interno del titolo abilitativo;
7. DI DISPORRE la notifica di approvazione della presente Variante al Piano di Sviluppo all'Azienda Agricola Quercia Rossa di Franceschini s.s. ed ai legittimi proprietari affinché possano provvedere alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo entro i termini di cui al precedente punto 5;
8. DI DARE MANDATO agli uffici competenti per tutti gli ulteriori adempimenti derivanti e conseguenti al presente atto;

SUCCESSIVAMENTE , con separata apposita votazione dall'esito unanime, la Giunta Comunale

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. al fine di consentire un'immediata attuazione dell'intervento di miglioramento dell'Azienda Agricola.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Malavasi Ilenia
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)
